# **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

### del 24 giugno 1982

# relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica

(82/461/CEE)

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale è stato adottato con la dichiarazione del 22 novembre 1973 (³) e completato con la risoluzione del 17 maggio 1977 (⁴); che l'obiettivo di una politica ambientale nella Comunità, definito in tali atti, consiste nel migliorare la qualità della vita e la protezione dell'ambiente naturale;

considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (5);

considerando che la Comunità ha partecipato ai negoziati per la conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica;

considerando che la conclusione da parte della Comunità della convenzione è necessaria affinché essa possa negoziare e concludere gli accordi regionali previsti da detta convenzione, nella misura in cui tali accordi rientrino nella competenza esclusiva riconosciuta alla Comunità in virtù della direttiva 79/409/CEE;

considerando che la conclusione della convenzione da parte della Comunità non implica alcun allargamento delle sue competenze esclusive, a prescindere dagli atti giuridici che essa adotterà in seguito;

considerando che, data la situazione naturale particolare della Groenlandia e le condizioni di vita della sua popolazione, occorre escludere la Groenlandia dal campo di applicazione della convenzione,

#### DECIDE:

#### Articolo 1

È approvata, a nome della Comunità economica europea, la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica.

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

#### Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede al deposito dello strumento di adesione previsto all'articolo XVII della convenzione per i territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea alle condizioni fissate in detto trattato, fatta eccezione della Groenlandia

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1982.

Per il Consiglio Il Presidente F. AERTS

<sup>(1)</sup> GU n. C 327 del 14. 12. 1981, pag. 95.

<sup>(2)</sup> GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. C 112 del 20, 12, 1973, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.